

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO – G. DI CRISTINA – BENFRATELLI DI PALERMO
P. IVA 05841770828

Scrittura privata per la fornitura e installazione chiavi in mano di n. 1 sistema per Tomoterapia mod. Radixact X9 compresi gli accessori, gli arredi ed i lavori di adeguamento dei locali del Padiglione 17 M. Ascoli” e l’aggiornamento del sistema di Tomoterapia HI-ART in dotazione alla U.O. di Radioterapia dell’A.R.N.A.S., dopo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico, Di Cristina Benfratelli” (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del Commissario straordinario – dott. Roberto Colletti, giusto Decreto Assessoriale n.53 del 29.12.2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

Le imprese Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. con sede a Torino, Lungo Dora Voghera 36/A C.F./P.IVA 02008340016 (impresa mandataria) in persona del Sig. Guido Catolla Cavalcanti nato a Torino il 25/01/1966, codice fiscale CTL GDU 66A25 L219G, identificato a mezzo carta identità n. AY9793832 rilasciata dal Comune di Torino in data 01/07/2019, domiciliato per la carica in Lungo Dora Voghera n. 36/A, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante e Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni edili S.r.l. con sede a Genova, Via Montevideo, 1-2 C.F./P.IVA 03271050100 (impresa mandante), in persona di De Biaso Maria Grazia, nata a Genova il 14/11/1959, codice fiscale DBS GZM59S54D969E, identificata a mezzo carta identità n. AU 1506337 rilasciata dal Comune di Genova in data 29/03/2013, in qualità di amministratore Unico e Legale Rappresentante,

costituite in R.T.I. ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dell’appalto di cui in epigrafe.

Il R.T.I. rappresentato da Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. in qualità di mandataria, che interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, vece e conto del R.T.I. e domiciliato presso la sede legale di Torino, Lungo Voghera n. 36/A C.F./P.IVA n. 02008340016, in virtù dell’atto di costituzione del Raggruppamento

Temporaneo di Imprese e mandato collettivo con rappresentanza del Notaio in Torino, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino in data 14/10/2022 al n. 49365 che si allega in copia al presente.

Le parti summenzionate intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli.

Art.1 Oggetto del Contratto

Il contratto ha per oggetto la fornitura e installazione “chiavi in mano” di un sistema Tomotherapy mod. Radixact X9 di ultimissima generazione, comprensivo di accessori, degli arredi necessari a rendere pienamente operativo il Reparto inclusi i lavori di adeguamento dei locali del Padiglione 17 “M. Ascoli” e l'aggiornamento del sistema HI-ART in dotazione alla U.O. di Radioterapia dell'A.R.N.A.S..

L'appalto “chiavi in mano” è stato aggiudicato giusta atto deliberativo n. 1046 del 04/08/2022 per € 5.398.999,00 oltre IVA.

A cura e spese dell'appaltatore è stato realizzato il progetto esecutivo che è stato approvato in linea tecnica e successivamente in linea amministrativa giusta delibera n. 404 del 10/03/2023 che si allega al presente contratto.

L'appalto include le necessarie attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi. L'appaltatore dovrà curare la predisposizione di tutti i documenti necessari ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni ed a conformarsi ad eventuali prescrizioni richieste dagli enti preposti.

Art. 2 Fonti regolatrici del rapporto

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dalle disposizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), nei “Chiarimenti relativi alla stesura dei documenti di gara prescritti dal Disciplinare di gara”, che si allegano al presente contratto, di cui l'Impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendoli in fase di esperimento della procedura;
- dall'atto deliberativo n. 1046 del 04/08/2022 e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, ai fini dell'esecuzione del contratto;
- dal DLGS n. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso rinvio.

Costituisce altresì appendice al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI).

Art. 3 Esecuzione della fornitura chiavi in mano

La ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle apparecchiature e degli arredi in oggetto presso l'U.O. di Radioterapia Oncologica al piano (quota zero) del Padiglione 17 A M. Ascoli, previo accordo con il RUP, DEC e D.L. e Coordinatore della sicurezza.

Il R.T.I. aggiudicatario dovrà obbligatoriamente consegnare arredi, attrezzature, software e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, e i dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri più recenti, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera che si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio, se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche (e quindi acquistare i nuovi prodotti corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarle qualora con proprio insindacabile giudizio, le consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo, pretendendo dunque la consegna di apparecchiature/accessori/arredi con le stesse caratteristiche dell'offerta.

L'apparecchiatura dovrà essere confezionata ed imballata in modo tale che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno.

L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, firmato per ricevuta, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato al RUP.

Il R.T.I. aggiudicatario dovrà altresì provvedere all'aggiornamento all'ultima release, del sistema di Tomoterapia HI-ART in dotazione alla U.O. di Radioterapia.

Non appena il sistema Radixact X9 sarà reso funzionante e sarà collaudato ed entrato nella completa utilizzazione clinica della U.O.C. di Radioterapia, sarà eseguito l'aggiornamento del sistema HI ART ed il suo collegamento all'IDMS in modo da avere due sistemi di trattamento interconnessi in rete.

L'aggiudicatario deve eseguire in conformità a quanto previsto dal C.S.A. i lavori, la consegna e la posa in opera delle apparecchiature, accessori, degli arredi, nonché l'aggiornamento del sistema HI ART nei termini così stabiliti:

- a seguito di emissione di ordinativo della fornitura “chiavi in mano” e alla contemporanea richiesta di fidejussione al R.T.I. relativa all’anticipazione del 30% dell’importo totale, sarà consegnata l’area di intervento.

I lavori saranno avviati dopo la consegna dell’area di intervento successivamente allo smaltimento delle parti attivate dell’acceleratore attualmente funzionante, dopo che la stessa sarà dichiarata libera da vincoli di natura radiologica, da parte dell’EdR incaricato.

- l’R.T.I., relativamente all’esecuzione dei lavori dovrà attenersi al progetto esecutivo approvato dalla S.A. con le prescrizioni impartite dai VV.FF. giusta atto deliberativo n. 404 del 10/03/2023, fermo restando le eventuali altre prescrizioni che i VV.FF. dovessero impartire.

A far data dall’ultimazione dei lavori, entro i successivi 45 giorni dovrà essere completata l’installazione delle apparecchiature, degli arredi, di ogni altro elemento, dell’aggiornamento del sistema HI ART in dotazione alla U.O. di Radioterapia Oncologica.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

L’aggiudicatario in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al R.U.P. entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione ed i lavori realizzati a perfetta regola d’arte.

L’Amministrazione appaltante per mezzo di una Direzione Lavori interna, individuata nella persona dell’Arch. Vincenzo Alaimo, accerterà che i lavori siano realizzati a perfetta regola d’arte, secondo le esigenze (anche di funzionamento) dell’ARNAS.

La conformità delle attrezzature, degli arredi e di ogni altro accessorio e la loro corrispondenza a quanto dichiarato nell’offerta tecnica, sottoposto dall’aggiudicatario sarà accertata dal RUP, dal DEC, dal Direttore lavori con l’ausilio del Responsabile dell’U.O. di Radioterapia.

I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati. Le bolle controfirmate dovranno essere consegnate a carico della ditta fornitrice al DEC.

Art. 4 Varianti

Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla Amministrazione aggiudicatrice e debitamente approvata mediante variante in corso d’opera. Le varianti in corso d’opera non possono comportare né tacitamente né espressamente, proroga dei termini di realizzazione dell’opera.

Non saranno considerate varianti tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte in fase di acquisizione delle autorizzazioni degli organismi competenti.

Art. 5

Oneri e obblighi a carico del soggetto aggiudicatario

Il R.T.I. risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza che da quelli derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura e dei lavori.

Oltre a quanto previsto dal capitolato tecnico, l'aggiudicatario è obbligato a farsi carico di ogni accorgimento, approntamento ed opera utile a minimizzare l'impatto del cantiere rispetto alla regolare prosecuzione dell'attività dell'Arnas e ciò anche al fine della riduzione dei rischi da interferenza.

Pertanto delle suddette esigenze dovrà tenersi conto nella organizzazione dei lavori, attraverso apposito cronoprogramma, da aggiornare settimanalmente, che individui correttamente la sequenza delle opere, valutandone l'impatto (acustico, ambientale, emissione delle polveri ecc..) sulle attigue UU.OO. in modo tale che l'attività delle stesse non debba subire significati rallentamenti o esserne eccessivamente disturbata.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell'impresa i rischi di perdita e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Arnas fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, l'ARNAS potrà apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle leggi nn. 55/2019, 120/2020, 108/2021 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law"(Linee Guide).

Art. 6
Accesso al cantiere

L'accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno essere muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione sindacale in materia.

Art. 7
Collaudo Lavori e Verifica apparecchiatura

L'ATP (Acceptance Test Procedure) sarà effettuata, alla fine dell'installazione, come parte integrante della stessa, seguendo il manuale del sistema di TomoTerapia.

Il manuale dell'Acceptance Test Procedure verrà consegnato, unitamente alla consegna dell'apparecchiatura, all'U.O.C. Provveditorato, al Responsabile della U.O. di Radioterapia ed al Responsabile della U.O.C. di Fisica Sanitaria.

La data di effettuazione dell'ATP verrà comunicata all'Azienda Ospedaliera in tempo utile per far coincidere l'ATP con il collaudo dell'ARNAS in presenza sia del Responsabile delle UU.OO. di Radioterapia e di Fisica Sanitaria, che di personale interno all'Arnas all'uopo incaricato.

I verbali di ATP/collaudo saranno contestualmente consegnati all'Arnas, mentre i documenti di trasporto dovranno essere consegnati all'Arnas con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'ATP/collaudo in modo da consentire al RUP di organizzare per la medesima data in cui si svolgerà l'ATP, anche il collaudo interno.

Il collaudo sulle apparecchiature consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all'ordine d'acquisto;
- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;
- verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell'apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere, sarà consacrato in apposito Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei lavori. Eventuale collaudo strutturale in corso d'opera sarà eseguito da un professionista all'uopo designato dall'Arnas.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

I collaudi delle opere (strutturale, tecnico-amministrativo, etc.) saranno regolati dalla vigente normativa sui LLPP e sarà posto in essere da personale incaricato.

La fornitura chiavi in mano si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

Art. 8 **Passaggio di proprietà del sistema**

La data dell'ATP e collaudo positivo dell'ARNAS con esito positivo, coincide con la data di passaggio di proprietà del Sistema Radixact X9 e di ogni altra apparecchiatura a corredo della stessa e da tale data decorrerà l'inizio del periodo di garanzia.

Art. 9 **Corso di addestramento e training per l'utilizzo clinico dell'apparecchiatura**

Saranno effettuati dei corsi prima dell'ATP in modo che i fisici siano preparati per effettuare, in contraddittorio, la procedura stessa dell'ATP (Acceptance Test Procedure), ossia come già descritto nella ns. scheda tecnica:

Corso Standard di Fisica

Da effettuarsi in data precedente all'installazione e da programmare con l'utilizzatore, on-line con il collegamento al Centro di formazione di Accuray. Comprende la formazione per una settimana per nr. 2 (due) fisici sugli aspetti descrittivi della macchina, QA e dosimetria e procedure di ATP.

Corso Standard TPS Precision

Da effettuarsi in data precedente all'installazione e da programmare con l'utilizzatore. Ha la durata di una settimana per 2 fisici e viene svolto on line in lingua inglese con collegamento al centro di formazione dei clienti di Accuray. Per gli utilizzatori del sistema HI ART verterà solamente sulle differenze con il sistema già conosciuto.

Altri corsi invece si effettuano solo dopo l'installazione della macchina, ad avvenuto ATP (Acceptance

Test Procedure), perché prevedono l'utilizzazione della macchina con pazienti e l'Azienda Ospedaliera non può utilizzare macchine su pazienti se queste non sono state prima collaudate. In particolare, questo corso si dovrà obbligatoriamente effettuare dopo l'ATP/collaudo:

Training Applicazioni cliniche

Corso standard di applicazioni cliniche per l'addestramento all'uso della macchina. Include la formazione di (2) componenti del team dedicato all'Operator Station (tecnici di radioterapia). Il corso è per 2 tecnici

'Affiancamento "GoLive" che dovrà effettuarsi, dopo il collaudo del sistema e delle opere, con specialisti di Applicazione di Accuray. L'affiancamento avrà una durata massima di (4) quattro giorni e sarà destinato ad un massimo di 5 utilizzatori. La settimana in cui verrà tenuto questo affiancamento sarà concordato con i responsabili del Reparto, in modo da selezionare e prenotare i primi pazienti, tenuto conto delle disponibilità degli specialisti di Applicazione Accuray. L'affiancamento è volto a verificare i primi piani con i fisici e trattare i primi pazienti insieme allo specialista di Accuray.

L'affiancamento "Go-live" deve avere una durata complessiva non inferiore a 32 ore.

Art. 10 Garanzia, manutenzione e parti di ricambio

Con riferimento ai lavori edili ed impiantistici si richiama quanto previsto dalla normativa di riferimento sui LLPP.

Per le apparecchiature e per gli accessori necessari e quanto complementare alla fornitura, la garanzia full risk e la manutenzione ha durata di ventiquattro mesi (24) a decorrere dall'ATP (Acceptance Test Procedure) effettuato dall'Arnas.

Per le apparecchiature e per gli accessori necessari la garanzia comprende la manutenzione preventiva, la manodopera per un numero illimitato di chiamate e la sostituzione di tutte le parti, nessuna esclusa, con pezzi originali.

Per le opere la garanzia impegna per 24 (ventiquattro) mesi l'R.T.I. ad eliminare le difformità riscontrate dopo il collaudo e a sostituire i pezzi che risultino difettosi, mentre la manutenzione delle opere risulterà a carico dell'Azienda.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- le apparecchiature dovranno essere installate da persone autorizzate dalla Ditta aggiudicataria.
- la garanzia dovrà coprire difetti e vizi di fabbricazione e non comprende i guasti dovuti per dolo, colpa dell'utilizzatore o eventi al di là del controllo del fornitore.

- eseguire una completa assistenza hardware e software, offrendo a titolo gratuito tutti gli aggiornamenti dei programmi forniti e quelli di nuovo sviluppo.

- procedere alle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, secondo normativa;

- supportare, se necessario, in fase di controllo di qualità sulle apparecchiature il Servizio di Fisica Sanitaria durante le manutenzioni programmate, intendendo per “supporto” lo scambio di informazioni tra la Fisica Sanitaria ed il servizio di assistenza fornito dalla Ditta aggiudicataria, riguardo ai parametri oggetto di misura per i quali si rende necessario un intervento tecnico, come da “Chiarimento n.6 – Forniture”.

I programmi di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali dovranno essere preventivamente inviati al Settore.

Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica full risk

Oltre alle medesime condizioni di cui sopra, il servizio di assistenza Tecnica *full risk* (che deve includere anche le parti sottovuoto) dovrà contemplare i seguenti servizi minimi, a valere per il periodo di garanzia;

- manutenzione preventiva programmata con periodicità e modalità definite secondo quanto previsto dal piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature e l'esecuzione dei controlli di qualità in collaborazione col Servizio di Fisica Sanitaria, comprensiva dell'hardware e software a corredo della macchina forniti appositamente per facilitare tali operazioni, intendendo per “collaborazione” lo scambio di informazioni tra la Fisica Sanitaria ed il servizio di assistenza fornito dalla Ditta aggiudicataria, riguardo ai parametri oggetto di misura per i quali si rende necessario un intervento tecnico, come da “Chiarimento n.6 – Forniture”.

- Aggiornamenti software.

Installazione di tutti quegli aggiornamenti di software o di Bug Fix o modifiche hardware (ultima versione) che il Fornitore riterrà opportuno e che rilascerà a propria discrezione al fine di ottimizzare il software ed eventualmente l'hardware preesistenti senza per questo introdurre necessariamente modifiche funzionali o prestazionali e in ogni caso senza necessariamente attivare opzioni e altre funzionalità aggiuntive. L'installazione degli aggiornamenti dovrà essere svolta durante il normale orario lavorativo provvedendo a concordare/programmare con il reparto/utilizzatore la data e l'orario in cui tale attività dovrà essere eseguita in modo tale che anche per gli utilizzatori sia definito il giorno/ora in cui il cliente non dovrà programmare i trattamenti per permettere l'esecuzione dell'attività di aggiornamento.

- Aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici.

- Assistenza telefonica

Disponibilità di accesso ad un Servizio di Contact Points gratuito per poter richiedere Assistenza Tecnica per 24 ore/7 giorni la settimana/365 giorni l'anno via telefono o e-mail.

- Parti di ricambio

L'assistenza tecnica comprende, a carico dell'operatore economico aggiudicatario, il costo delle parti di ricambio sostituite e il costo della manodopera.

- Assistenza remota

Attraverso l'utilizzo del sistema proprietario iLink, viene garantito un monitoraggio proattivo e un immediato intervento attraverso analisi in tempo reale dei dati funzionali e dei file di Log del sistema Radixact X9.

A seconda della tipologia del problema il Fornitore potrà intervenire, inizialmente entro 1 ora, in remoto sull'apparecchiatura o attraverso un supporto telefonico che potrà guidare l'operatore alla risoluzione del problema. Nel caso in cui fosse necessario l'intervento del tecnico sul posto i tempi di intervento saranno in funzione del livello e della gravità del problema come di seguito elencato:

Livello A, in caso di sistema fermo e impossibilità di trattare i pazienti: intervento entro le 24 ore solari.

Livello B, in caso di sistema funzionante, i pazienti possono essere trattati ma con qualche limitazione al sistema: intervento entro le 72 ore solari.

Livello C, in caso di sistema funzionante, con i pazienti che possono essere trattati ma con qualche limitazione marginale, quando si richiedono verifiche e ulteriori approfondimenti: l'intervento verrà eseguito alla prima manutenzione preventiva.

Art. 11 Inadempienze / Penalità

Nel caso in cui la fornitura chiavi in mano compresi i lavori per l'adeguamento dei locali non dovesse essere eseguita nei termini sopra indicati, salvo che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Ditta, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo:

- per l'esecuzione dei lavori pari a €. 500,00 al giorno fino alla concorrenza del 10% dell'importo totale dei lavori decurtato del ribasso offerto;

- per la fornitura delle apparecchiature, arredi ed accessori pari all'1 x mille del valore dei beni oggetto dell'ordine inevaso;

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti dell'art. 2 (confezionamento ed imballaggio).

La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

L'esito negativo del collaudo, attestato dall'amministrazione, integrerà l'ipotesi di cui al precedente comma 1, con la conseguenza che l'applicazione della penale avrà anche effetto retroattivo (saranno cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

Le penalità relative alla manutenzione full risk saranno applicate, salvo che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Ditta, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Appaltante (penali applicabili per le apparecchiature prive di backup e/o il cui "fermo macchina" causi un significativo disservizio al Reparto utilizzatore):

- esecuzione della manutenzione full risk - **la penalità applicabile (P) in caso di superamento del limite massimo di ore nei tempi di intervento, sarà pari a:**

$$P = H * 0,0005 C$$

Dove:

H = ore di eccedenza rispetto ai tempi di intervento e gli orari lavorativi concordati

C: canone annuale di manutenzione dell'apparecchiatura

- in caso di superamento di n. 4 giornate di fermo macchina, tenuto conto che la durata del fermo macchina viene calcolata a partire dalla richiesta formale di intervento, fino al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura (data e ora indicata sul rapporto di lavoro):

- **la penalità applicabile (P), sarà pari a:**

$$P = Ie * 0,002 C$$

Dove: Ie: indisponibilità effettiva in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), calcolata dal 4° giorno successivo alla richiesta di intervento

C: canone annuale di manutenzione dell'apparecchiatura.

Art. 12

Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni

fosse chiamata a rispondere l'Azienda Ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 13 **Finanziamento fatturazione e pagamento**

L'acquisto rientra nel piano investimenti ex art 20 L.67/88 approvato con D.A. n. 368 del 29 aprile 2020.

E' prevista l'anticipazione del 30% dell'importo globale della fornitura "chiavi in mano" ai sensi e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia e come da delibera n. 1046 del 04/08/2023.

L'importo a saldo fornitura "chiavi in mano" sarà corrisposto dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori edili e del collaudo positivo e verifica amministrativa delle apparecchiature, arredi, secondo i termini di legge.

I termini di pagamento sono quelli previsti dalla vigente normativa che regola i pagamenti della P.A.

I termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.m.i *"Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta "tripletta" di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);

DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);

ENDPOINT ID (BFNE0H).

Art. 14 **Revisione prezzi**

In ottemperanza al D.L. del 27/01/2022 n. 4, si confermano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui all'art. 29, ovvero dell'art. 106 comma 1 lett.a) del D.Lgs 50/2016.

Art. 15
Coperture assicurative

Ai sensi dell'art.21 del CSA, l'aggiudicatario ha prodotto polizza di assicurazione CAR n.°430713966 emessa da GENERALI – Agenzia Torino De Gasperi in data 02/03/2023 con scadenza 17/10/2023, a copertura dei rischi della costruzione di opere civili.

Art. 16
Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha prestato Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA, n. 0714408131, Agenzia 0714/108, il 12/10/2022, per l'importo di € 269.949,95, resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, in favore dell'Azienda ospedaliera ARNAS CIVICO Palermo.

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In caso di inadempimento, l'Azienda potrà però rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Art. 17
Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 18
Risoluzione del contratto

L'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi:

- quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di quanto fornito, o parte di esso, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrisponda alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato;
- quando, per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizione del presente capitolato;
- in caso di immotivato o non giustificabile ritardo, sia nella consegna del progetto esecutivo che della fornitura, superiore a 30 gg. rispetto ai termini previsti;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza;
- in caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico della Ditta.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta.

Art. 19 Recesso

L'ARNAS, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con PEC .

Art. 20 Spese

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura chiavi in mano o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art. 21 Controversie

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

In ogni caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 22
Flussi finanziari

- 1) Il Fornitore adempie agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 ed art. 2 della L.R. n. 15/2008, ed a tal fine ha acceso il seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse della P.A. ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010:

estremi identificativi:

Banca: Intesa Sanpaolo

Agenzia/Filiale: TO 03 Città Torino Prov. TO

Codice IBAN: IT78B030690100310000010450

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

CATOLLA CAVALCANTI GUIDO

Nato a Torino (TO) il 25/01/1966

Qualifica: Amministratore Unico e Legale Rappresentante

C.F.: CTLGDU66A25L219G

- 2) Il conto corrente dedicato sopra indicato può essere usato dall'ARNAS Civico, Di Cristina, Benfratelli per tutti i pagamenti derivanti dalle commesse affidate all'impresa che rappresenta.
- 3) Il Codice Identificativo NSO è 0211:IT02008340016
- 4) Il Fornitore si impegna ad inoltrare le fatture munite dei dati dell'ordine NSO (c.d. Tripletta: ID-IssueDate-EndpointID)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ARNAS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si

obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARNAS e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ARNAS verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ARNAS, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che l'ARNAS, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratti. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 23 **Adempimenti della ditta derivanti dal protocollo di legalità**

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS a cui si fa espresso rinvio.

Art. 24
Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

3. Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

Il presente contratto occupa n. 19 (diciannove) facciate, e n. 24 (ventiquattro) articoli, comprese le sottoscrizioni.

Palermo, li _____

Il legale rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo

Il Commissario straordinario – dott. Roberto Colletti, giusta Decreto Assessoriale n.53 del 29.12.2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

Per l'R.T.I.

Il legale rappresentante

Art. 12 Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 18 Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 19 Risoluzione del contratto

L'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi:

- quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di quanto fornito, o parte di esso, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrisponda alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato;
- quando, per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizione del presente capitolato;
- in caso di immotivato o non giustificabile ritardo, sia nella consegna del progetto esecutivo che della fornitura, superiore a 30 gg. rispetto ai termini previsti;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza;
- in caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico della Ditta.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta.

Art. 20 Recesso

L'ARNAS, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata AR o PEC .

Il legale rappresentante del R.T.I.
